

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

1. Premessa.

La trasparenza è uno strumento fondamentale per la conoscibilità ed il controllo diffuso da parte dei cittadini dell'attività amministrativa, nonché elemento portante dell'azione di prevenzione della corruzione e della cattiva amministrazione.

La pubblicità totale dei dati e delle informazioni individuate dal d.lgs. 14.03.2013, n. 33, nei limiti previsti dallo stesso con particolare riferimento al trattamento dei dati personali, costituisce oggetto del diritto di accesso civico, che assegna ad ogni cittadino la facoltà di richiedere i medesimi dati senza alcuna ulteriore legittimazione.

Il nuovo quadro normativo consente di costruire un insieme di dati e documenti conoscibili da chiunque, che ogni amministrazione deve pubblicare nei modi e nei tempi previsti dalla norma, sul proprio sito istituzionale.

Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.), da aggiornare annualmente, trae origine dalle linee guida fornite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ora Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.), e descrive le fasi di gestione interna attraverso cui il Comune mette in atto la trasparenza.

Vi sono descritte le azioni che hanno portato all'adozione dello stesso, le iniziative di comunicazione e infine le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi e in generale l'adequatezza dell'organizzazione interna agli adempimenti previsti dalla legge.

Gli obiettivi fissati dal P.T.T.I. si integrano con il piano della performance e con il piano triennale di prevenzione della corruzione, di cui costituisce apposita sezione. Esso, inoltre, mira a definire il quadro essenziale degli adempimenti anche in riferimento alle misure tecnologiche fondamentali per un'efficace pubblicazione, che in attuazione del principio democratico, rispetti effettivamente le qualità necessarie per una fruizione completa e non discriminatoria dei dati attraverso il sito istituzionale.

2. Normativa di riferimento.

- Legge 06.11.2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- Decreto Legislativo 13.03.2013, n. 33, recante il *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- Deliberazione CIVIT n. 105/2010, recante *"Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"*;
- Deliberazione CIVIT n. 2/2012, recante *"Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità"*;
- Deliberazione CIVIT N. 50/ 2013, recante *"Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016"* e i relativi allegati applicabile agli enti locali in virtù dell'intesa sancita in data 24 luglio 2013 in sede di Conferenza unificata;
- Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici del 22.05.2013, n. 26, e successivi chiarimenti in data 13.06.2013;
- Decreto Legislativo 08.03.2005, n. 82, recante *"Codice dell'amministrazione digitale"*;
- Linee Guida per i siti web della PA del 26.07.2010, con aggiornamento del 29.07.2011;
- Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 02.03.2011 avente a oggetto le *"Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web"*.

Tutta la normativa citata nel P.T.T.I. deve intendersi riferita, con rinvio dinamico, al testo vigente a seguito delle eventuali modifiche e integrazioni.

3. Il collegamento con il piano della performance e il piano triennale di prevenzione dell'anticorruzione.

Il P.T.T.I. e i relativi adempimenti sono parte integrante e sostanziale del ciclo della performance nonché oggetto di rilevazione e misurazione nei modi e nelle forme previste dallo stesso e dalle altre attività di rilevazione di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa.

In particolare, nell'arco del triennio, verranno ulteriormente implementate e perfezionate le attività di predisposizione dei dati secondo quanto stabilito dal d.lgs. 14.03.2013, n. 33, e dall'A.N.AC.

L'attività di pubblicazione dei dati e dei documenti, inoltre, costituisce parte essenziale delle attività del piano triennale di prevenzione della corruzione.

4. L'elaborazione e l'approvazione del P.T.T.I.

Il P.T.T.I. viene elaborato e aggiornato annualmente su proposta del Responsabile della trasparenza, il quale redige la proposta di P.T.T.I. e la sottopone alla Giunta dell'Ente Parco per la sua adozione.

L'aggiornamento del P.T.T.I. avviene in conformità alle indicazioni fornite dall'A.N.AC. e degli schemi dalla stessa approvati sulla base delle previsioni del d.lgs. 14.03.2013, n. 33.

Il P.T.T.I. è uno strumento dinamico che potrà essere implementato anche attraverso la partecipazione dei cittadini, associazioni dei consumatori e utenti (cd. *stakeholder*) al fine del raggiungimento dell'attuazione del principio della trasparenza come *"accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"* (art. 1, comma 1, d.lgs. 14.03.2013, n. 33).

5. Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione della trasparenza.

Il sito istituzionale dell'Ente è il mezzo principale di comunicazione attraverso il quale viene garantita un'informazione trasparente e completa sull'attività dell'amministrazione comunale, sul suo operato e sui servizi offerti, nonché viene promossa la partecipazione dei cittadini, imprese ed enti. In conformità a quanto stabilito dalle norme, sul sito istituzionale dell'ente viene riportata una apposita sezione denominata *"Amministrazione Trasparente"*, al cui interno sono pubblicati dati, le informazioni e i documenti dell'ente, elencati in modo completo nell'allegato 1 della deliberazione CIVIT n. 50/2013.

Anche il P.T.T.I. viene pubblicato nella sezione succitata, in modo da poter essere conosciuto da tutti gli interessati. Il responsabile della trasparenza promuove inoltre *"la giornata della trasparenza"* quale momento di coinvolgimento diretto e massima partecipazione degli *stakeholder* sulle attività assicurate dall'Ente Parco in materia di trasparenza.

6. I soggetti responsabili per la pubblicazione dei dati.

Il personale assegnato all'Ente Parco, ciascuno per il settore di propria competenza, sono i *"referenti per la trasparenza"*, e concorrono in prima persona alla corretta attuazione del P.T.T.I., assumendo la responsabilità dell'avvenuto inserimento dei dati di propria competenza nella varie sezioni e sottosezioni di *"Amministrazione Trasparente"*; i referenti per la trasparenza formulano per iscritto al responsabile della trasparenza eventuali proposte di modifica e integrazione del P.T.T.I. stesso, anche alla luce di intervenute modifiche normative.

Il Responsabile della trasparenza nomina un addetto incaricato dell'accessibilità informatica del sito istituzionale, con il compito di controllare la regolarità dei flussi informativi pervenuti dagli uffici preposti nonché la qualità dei dati oggetto di pubblicazione, e collaborando con gli stessi segnalando eventuali problematiche al responsabile della trasparenza stesso.

7. Pubblicazione dei dati.

I dati da pubblicare sono suddivisi per categorie di primo e secondo livello, come individuati nell'allegato 1 alla deliberazione della CIVIT n. 50/2013 e successive integrazioni ed aggiornamenti, riassunti nella tabella allegata al presente P.T.T.I.

Il Responsabile della trasparenza potrà disporre la pubblicazione di eventuali ulteriori informazioni ritenute utili ad accrescere il livello di trasparenza.

I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati nel d.lgs. 14/03/2013, n. 33, con i relativi tempi di aggiornamento indicati nell'allegato 1 della deliberazione CIVIT n. 50/2013.

Decorso il periodo di pubblicazione obbligatoria indicato all'art. 8 del d.lgs. 14/03/2013, n. 33 i dati dovranno essere eliminati dalla rispettiva sezione e inseriti in apposite sezioni di archivio, da realizzare all'interno della medesima sezione *"Amministrazione Trasparente"*.

Il responsabile della trasparenza potrà valutare ulteriori misure di protezione dei dati personali per i dati oggetto di archiviazione.

8. Organizzazione e funzioni dell'amministrazione.

L'organico del parco è costituito da personale in servizio presso l'amministrazione regionale opportunamente distaccato (comma 6, art. 10, della Legge Regionale Campania n. 33/1993 così come modificato dalla lettera d, comma 260, art. 1, della Legge Regionale Campania n. 4/2011). Pertanto trova piena applicazione presso questo Ente il Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Regione Campania.

Il personale in servizio alla data odierna risulta essere il seguente:

Umberto Marchese – Cat. D, in distacco part time;	Matricola 16831 - Responsabile Amministrativo
Maria Mauro – Cat. D, in distacco part time;	Matricola 20291 - Supporto Amministrativo
Francesco D'Avino – Cat. C, in distacco full time;	Matricola 15495 - Segreteria, prot., albo pretorio
Domenico Longobardi – Cat. C, in distacco full time;	Matricola 21330 - Istruttore Tecnico Ambientale
Giovanni Caccioppoli – Cat. A, in distacco full time;	Matricola 20103 - Custode Museo
Gerardo Naclerio – Cat. A, in distacco full time;	Matricola 20152 - Custode Museo

9. Iniziative di comunicazione della trasparenza.

Il P.T.T.I. viene annualmente illustrato, unitamente al piano triennale di prevenzione della corruzione (del quale costituisce una sezione), in un'apposita *"giornata della trasparenza"*. Della convocazione della giornata viene data comunicazione alle associazioni di consumatori o utenti e ai centri di ricerca. Una parte della giornata deve obbligatoriamente essere dedicata a permettere ai soggetti che intervengono di formulare proposte e osservazioni.

È sempre permesso a chiunque di formulare proposte e osservazioni sul P.T.T.I.

10. Processo di attuazione del P.T.T.I.

Almeno due volte l'anno il responsabile della trasparenza, avvalendosi dell'addetto incaricato dell'accessibilità informatica del sito istituzionale, procede ad esaminare le varie sezioni e sottosezioni di *"Amministrazione Trasparente"*, rilevando l'eventuale mancanza di dati (*controllo formale*); nel caso in cui riscontri tale circostanza, la segnala al dipendente responsabile, attribuendogli un termine per adempiere.

Qualora il responsabile della trasparenza, pur riscontrando la presenza di dati nelle varie sezioni e sottosezioni, ritenga che gli stessi non siano aggiornati o siano parziali, può chiedere al dipendente competente una conferma in ordine all'avvenuto inserimento di tutti i dati e, nel caso in cui il dipendente comunichi la mancanza di dati, gli attribuisce un termine per adempiere (*controllo sostanziale*).

Almeno una volta ogni quattro mesi, il personale dipendente procede ad esaminare le varie sezioni e sottosezioni di *"Amministrazione trasparente"* di propria competenza, rilevando l'eventuale mancanza di dati; nel caso in cui riscontri tale circostanza, si dispone per l'inserimento dei dati mancanti.

Il personale assegnato all'Ente, ciascuno per i dati di propria competenza, vigila sul rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 14.03.2013, n. 33, e, in particolare, della disposizione contenuta nell'art. 4, comma 4, del d.lgs. 14.03.2013, n. 33, secondo la quale *"nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione"*, nonché di quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del medesimo decreto che prevede un divieto di *"diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"* e dall'art. 26 il quale in relazione alla pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati prevede che *"è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti ... qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati"*.